

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE  
SEZIONE PROVINCIALE ALIMENTAZIONE  
= FROSINONE =



Circolare n.88

Prot.n.I0458 - TR/FS

Frosinone, 10 Aprile 1945

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
L O R O S E D I

AL COMANDO GRUPPO CC.RR. = FIUGGI

ALLA REGIA QUESTURA = FIUGGI

AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA = FIUGGI

OGGETTO : Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari.

In base al decreto dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione del 20 Marzo 1945 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 Marzo n.36 pag.367 é vietata la fabbricazione per uso di commercio, nonché la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato - da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto - e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonché di olio, zucchero, uova, latte e miele :

1°) - cioccolato duro e semiduro, anche infornato, in tavolette, bastoni, panetti, e in forme piccole e a fantasia ma senza decorazioni, confezionato in formati non inferiori a gr.25 col solo impiego di cacao, nocciolo, mandorle, pannello delle medesime, pinoli e pistacchi, nonché di grassi idrogenati, glucosio, mosto di uva, miele di fichi e carrube, albumine e gomme vegetali ;

2°) - gelati di frutta e di surrogati di frutta, regolarmente approvati dalla competente autorità sanitaria provinciale, dolcificati esclusivamente con mosto concentrato di uva ;

3°) - torroni e panforti in stecche, bastoni e pani o in fette di peso non inferiore a grammi 50.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di liquori preparati con inclusione di zucchero.

Le eventuali giacenze, alla data del 25 Marzo 1945, dei prodotti dolciari già consentiti dalle precedenti disposizioni, quali confetti di puro zucchero alla mandorla e miscele alimentari in polvere a base di cacao, mandorla, nocciole, con o senza zucchero, liquori dolcificati con zucchero, debbono essere denunciate alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione entro 10 giorni e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'immissione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

Può essere autorizzata, però senza inclusione di zucchero, la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti-tipo, stampati, siringati, e lievitati, confezionati con farina di grano abbrustata all'80% o con farina di orzo o di avena e dolcificati con mosto di uva o miele di fichi.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte - munite della prescritta licenza di esercizio - che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione, la quale provvederà alle assegnazioni delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti-tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro cessione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto : 100 gr. pane = a 50 gr. di biscotti, per bambini fino a tre anni e per determinate categorie di ammalati ammesse dall'Ufficiale Sanitario.

Le SS.LL. dovranno indicare le ditte munite della prescritta licenza di esercizio.

Il prezzo dei biscotti-tipo, stampati siringati e lievitati, sarà ulteriormente indicato.

Si ricorda che le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto su citato e che sarà cura delle SS.LL. rendere noto, sono punite ai termini del R.Decreto legge 22 Aprile 1943 n.245 e successive modificazioni. ~~XXXXXXXXXX~~

IL DIRETTORE  
(G. De Dominicis)

9